

Passiamo al punto successivo, che è il punto numero 9 presa dato dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale numero 210 del 23 novembre 2021 cessazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione del canone di locazione riguardo all'unità immobiliare realizzate ex articolo 35 della legge numero 865 del 1971 in diritto di proprietà o trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà.

Illustra il Sindaco Michele Angiolini.

Allora, sì, in merito agli alloggi realizzati in regime convenzionale, quelli su aree sottoposte praticamente a PEP, Piano di Edilizia Economica Popolare, l'amministrazione comunale ha seguito un orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso di assegnazione convenzionale in diritto di piena proprietà ovvero di successiva trasformazione del diritto di superficie eh così precedentemente convenzionato in diritto di piena proprietà dopo vent'anni si sarebbero restituiti tutti gli altri eh vincoli derivanti dalle convenzioni tranne per il diverso vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione in questo modo praticamente si affermava la eh perpetuità solamente di tale vincolo e da ciò praticamente derivando una obbligatorietà di mettere in atto insomma un separato e distinto atto di affrancazione per la rimozione di tali di tali vincoli. Quindi è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza che insomma su un tema eh della sussistenza della permanenza di tale vincolo eh sempre molto come dire molto controverso e la la Corte Costituzionale è intervenuta stabilendo il principio secondo il quale eh nessun procedimento di affrancazione da attivarsi nel caso sia già trascorsa la scadenza specificata nella convenzione per la cessione in proprietà ovvero in quella relativa alla trasformazione da diritto di superficie in diritto di piena proprietà e che in tal caso tutti i vincoli si intendono già cessati e quindi gli immobili sono liberamente commerciabili senza alcuna limitazione di prezzo o di altri vincoli soggettivi o oggettivi. Deliberiamo praticamente di prendere atto di questi principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale e conseguentemente riconosciamo che il vincolo del prezzo massimo di cessione e del cane di locazione riguardi beni già convenzionalmente in origine in diritto di piena proprietà, ovvero oggetto di successiva trasformazione di diritto di superficie in diritto di piena proprietà, è da intendersi decaduto per effetto dello scadere della durata della convenzione alla pari di tutti gli altri vincoli convenzionali in natura oggettiva e soggettiva. Quindi chiaramente con un indirizzo più favorevole in favore del cittadino alla luce di questa sentenza eh della Corte Costituzionale. Grazie Sindaco.

Interventi. Dichiarazioni di voto. Tutti bravi quindi anch'io faccio il bravo e mettiamo a votazione il punto numero 9 votazione Allora anche questo punto viene approvato unanime con 15 voti favorevoli. Votiamo prendendo immediatamente l'esecutivo. Votazione. Allora, la votazione si è completata, 15 voti favorevoli quindi voto unanime per il punto numero 9.